

Informativa alla clientela ai sensi dell'art. 3, comma 4, del Regolamento concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

La CONSOB, con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, ha emanato il Regolamento del nuovo **Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)**, con il quale è stato istituito l'organismo di ADR previsto dall'art. 2, comma 5-ter del D.lgs n. 179/2007.

L'inizio dell'operatività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie è fissato al **9 gennaio 2017** e andrà a sostituire la Camera di Conciliazione e Arbitrato della CONSOB, che, pertanto, cesserà la propria attività.

L'organismo in questione si presenta — analogamente all'Arbitro Bancario Finanziario in attività presso la Banca d'Italia — come uno strumento di ADR (risoluzione stragiudiziale delle controversie) a carattere decisorio, al quale **potranno essere sottoposte le controversie relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio**. Potranno essere presentate anche controversie che riguardano i gestori dei portali di equity crowdfunding, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013 (controversie concernenti contratti di vendita o di servizi on-line stipulati tra un professionista ed un consumatore residenti nell'Unione Europea).

Si precisa che il diritto riconosciuto all'investitore di ricorrere all'Arbitro è irrinunciabile ed è sempre esercitabile anche nell'ipotesi che siano presenti nei contratti clausole che consentano di devolvere la controversia ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.

L'ACF, al quale gli intermediari sono obbligati ad aderire, è costituito da un unico Collegio composto da 5 membri nominati dalla CONSOB, di cui 2 su designazione, rispettivamente, delle associazioni di categoria degli intermediari e del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.

L'accesso alla procedura (**ammesso nei casi in cui la somma richiesta non superi l'importo di € 500.000**) è **gratuito** per la clientela degli intermediari.

Non sono previsti, contrariamente a quanto avviene nel sistema ABF, limiti temporali riferiti ai fatti dai quali derivano le controversie sottoponibili alla cognizione dell'Arbitro, ma occorre aver presentato preventivamente un reclamo all'intermediario. Si potrà adire l'Arbitro qualora la risposta dell'intermediario non abbia soddisfatto le istanze dell'investitore ovvero siano decorsi più di 60 giorni senza che la banca abbia provveduto a fornire una risposta.

Non è possibile adire l'Arbitro nel caso in cui siano già pendenti altre procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie in merito agli stessi fatti.

Il ricorso all'Arbitro deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario ovvero, qualora il reclamo sia stato presentato prima della data di avvio dell'operatività dell'Organismo, entro un anno dalla suddetta data.

Ricevuto il ricorso, gli intermediari, entro il termine di 30 giorni, possono presentare, anche per il tramite delle associazioni di categoria cui aderiscono, le proprie controdeduzioni, corredate di tutta la documentazione afferente il rapporto controverso. È prevista, inoltre, la possibilità per ambedue le parti di presentare repliche entro 15 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni o delle deduzioni integrative.

Il Collegio emette la decisione sulla controversia entro 90 giorni dal completamento del fascicolo, indicando, in caso di accoglimento totale o parziale della domanda, il termine entro il quale l'intermediario deve ottemperare (in mancanza di tale indicazione il termine è di 30 giorni dalla ricezione della decisione).

In caso di soccombenza, gli intermediari sono tenuti a corrispondere all'Arbitro un contributo pecuniario il cui ammontare è pari a:

- € 400, per le controversie in cui non sia riconosciuto alcun importo ovvero l'importo riconosciuto al ricorrente non superi € 50.000;
- € 500, nel caso in cui l'importo riconosciuto sia superiore a € 50.000 e fino a € 100.000;
- € 600, nel caso in cui l'importo riconosciuto superi € 100.000.

Pur ricordando che la decisione resa dal Collegio non è vincolante per le parti, in caso di inottemperanza nei termini sopra indicati, è posta a carico dell'intermediario la sanzione reputazionale della pubblicazione dell'inadempimento sul sito web dell'Arbitro, su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, e sulla pagina iniziale del sito web dell'intermediario per una durata di sei mesi.

Per ogni ulteriore informazione si invita a consultare il sito internet dell'ACF a cui si rinvia con collegamento ipertestuale (<http://www.acf.consob.it>).